

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 392/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 666 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Davide ERBA, e della società U.S.D. 1913 SEREGNO CALCIO SRL, avente ad oggetto la seguente condotta:

DAVIDE ERBA, Presidente e legale rappresentante pro tempore dotato di poteri di rappresentanza della società U.S.D. 1913 Seregno Calcio s.r.l., all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso a mezzo di un "post" pubblicato in data 12.4.2021 alle ore 11.50 sulla pagina del social network "facebook" della società Seregno Calcio e riportato in pari data sulle testate giornalistiche online "notiziariocalcio.com" (link: <https://m.notiziariocalcio.com/amp/serie-d/seregno-erba-ieri-insulti-razzisti-dell-arbitro-lnd-gestita-da-un-vertice-inadeguato-191812>); "tuttomercatoweb.com" (link: <https://www.tuttomercatoweb.com/serie-d/il-seregno-accusa-l-arbitro-di-razzismo-e-attacca-poi-sibilia-e-il-cancro-del-calcio-1520150>) ed "anteprima24.it" (link: <https://www.anteprima24.it/avellino/seregno-arbitro-sibilia/>), espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione e dell'onore del Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, nonché del sig. Domenico Castellone, arbitro della gara Seregno – Crema disputata in data 11.4.2021 e valevole per il campionato di Serie D girone B;

U.S.D. 1913 SEREGNO CALCIO S.R.L., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, e dell'art. 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per le azioni e i comportamenti disciplinarmente posti in essere dal proprio Presidente e legale rappresentante pro tempore dotato di poteri di rappresentanza, sig. Erba Davide;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Davide ERBA, in proprio e in qualità di Presidente e legale rappresentante pro tempore, per conto della società U.S.D. 1913 SEREGNO CALCIO S.R.L.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione a svolgere incarichi in seno alla FIGC, e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società U.S.D. 1913 SEREGNO CALCIO S.R.L.;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA IL 3 GIUGNO 2021**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Marco Brunelli

**IL PRESIDENTE**  
Gabriele Gravina